



Allegato del capitolo 3 Naturalizzazione ordinaria

Indice

1	Precisazioni sullo status dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS e dei cittadini di Stati terzi	2
2	Esecuzione e fallimento.....	3
3	Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)	7



1 **Precisazioni sullo status dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS e dei cittadini di Stati terzi**

Rapporto tra il diritto della cittadinanza e il diritto degli stranieri in Svizzera

- **Armonizzazione del diritto della cittadinanza con il diritto degli stranieri.** Esigendo un permesso di domicilio, la revisione della LCit mira ad armonizzare il diritto della cittadinanza e il diritto degli stranieri¹. L'articolo 34 LStr precisa le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (permesso C) a uno straniero.
- **Naturalizzazione e integrazione.** L'acquisto della cittadinanza costituisce l'ultima tappa del processo d'integrazione; il richiedente la naturalizzazione ordinaria deve quindi disporre dello status più stabile conferito dal diritto degli stranieri, ossia il permesso di domicilio².

Soggiorno di cittadini di Stati terzi non membri dell'UE né dell'AELS

- **Permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa**
 - Di norma, lo straniero che non esercita un'attività lucrativa può soggiornare in Svizzera per tre mesi senza permesso, sempreché la durata del suo visto non sia più breve (art. 10 cpv. 1 LStr).
 - Se la durata del soggiorno supera i tre mesi, lo straniero che non esercita un'attività lucrativa deve essere titolare di un permesso retto dalla LStr (art. 10 cpv. 2 LStr).
- **Permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa**
 - Se esercita un'attività lucrativa, lo straniero deve essere titolare di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno (art. 11 cpv. 1 LStr).
 - Il permesso è rilasciato dall'autorità competente per il luogo di lavoro (art. 11 cpv. 1 LStr).

¹ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2577.

² Ibidem.



Soggiorno di cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS

- **Diritto di soggiorno derivante dall'ALC**

- I cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS ricevono, dopo un soggiorno di cinque anni, un permesso di domicilio in base all'ALC, fatti salvi i motivi di revoca³.
- Il lavoratore dipendente cittadino di una Parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni (art. 6 allegato I ALC).
- In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi (art. 6 allegato I ALC).

- **Limite al rilascio di un permesso di domicilio**

- In virtù delle disposizioni dell'ALC, il rilascio di un permesso di domicilio a un cittadino di uno Stato membro dell'UE non è più sistematica, a prescindere che sia stata firmata o meno una convenzione di domicilio⁴.
- I Cantoni, che sono incaricati dell'esecuzione del diritto in materia di permessi, possono rifiutare, in casi del genere, di rilasciare un permesso di domicilio a dispetto delle disposizioni contrarie convenute in un accordo di domicilio⁵.

2 Esecuzione e fallimento

Nozioni

- **Domanda d'esecuzione.** La domanda d'esecuzione viene presentata dal creditore all'ufficio dell'esecuzione competente e permette di avviare la procedura d'esecuzione forzata nei confronti di un debitore per un determinato credito.

³ Idem, pag. 2578.

⁴ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2579.

⁵ Ibidem.



- **Precetto esecutivo.** Il precetto esecutivo è un documento redatto dal competente ufficio dell'esecuzione sulla base di una domanda d'esecuzione e consiste in un'ultima diffida indirizzata al debitore. Con il precetto esecutivo viene formalmente avviata la procedura d'esecuzione forzata. Il debitore viene diffidato a pagare la somma rivendicata dal creditore entro venti giorni. Una volta scaduto questo termine, il creditore può presentare una domanda di continuazione dell'esecuzione in via di pignoramento o fallimento.
- **Opposizione.** L'opposizione è una dichiarazione scritta o orale del debitore, fatta al momento della notificazione del precetto esecutivo o al massimo nei dieci giorni seguenti, mediante la quale il debitore manifesta il suo disaccordo con il credito rivendicato dal creditore. L'opposizione sospende l'esecuzione.
- **Procedura di rigetto dell'opposizione.** La procedura di rigetto dell'opposizione è promossa dinnanzi al tribunale da parte del creditore che vuole impugnare l'opposizione del debitore. Se il creditore vince la causa, può chiedere la continuazione dell'esecuzione.
 - Rigetto provvisorio. Il rigetto provvisorio è pronunciato dal giudice quando il creditore presenta un riconoscimento di debito firmato dal debitore. Il rigetto provvisorio diviene definitivo se il debitore non chiede, entro un termine di 20 giorni a partire dal rigetto provvisorio, il disconoscimento del debito o se viene respinto.
 - Rigetto definitivo. Il rigetto definitivo è pronunciato dal giudice se il creditore presenta una decisione giudiziaria oppure una transazione o un riconoscimento di debito approvati da un giudice. In questo caso il debitore non può chiedere il disconoscimento del debito.
- **Azione di accertamento del debito.** L'azione di accertamento del debito è un'azione di condanna avviata dal creditore se il debitore ha presentato opposizione e il giudice rifiuta al creditore il rigetto provvisorio o definitivo⁶.
- **Disconoscimento del debito.** Il disconoscimento del debito è un'azione intentata dal debitore contro il creditore, affinché il giudice constati che il debitore non è tenuto a pagare la somma rivendicata⁷. Questa azione viene intentata quando contro il debitore è stata presa una decisione di rigetto provvisorio⁸.
- **Domanda di continuazione dell'esecuzione.** Se il creditore possiede un precetto esecutivo non gravato da opposizione o se l'opposizione del debitore è annullata da una sentenza di rigetto dell'opposizione definitiva ed esecutiva, il creditore deve

⁶ STOFFEL/CHABLOZ, pag. 136.

⁷ Idem, pag. 140.

⁸ Ibidem.



chiedere la continuazione dell'esecuzione per ottenere un pignoramento o la notificazione di una comminatoria di fallimento.

- **Continuazione dell'esecuzione.** Se il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione, l'ufficio dell'esecuzione competente prosegue l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, a seconda della modalità di esecuzione applicabile al debitore.
 - Pignoramento. Un avviso di pignoramento informa il debitore oggetto di pignoramento che gli è vietato disporre dei suoi beni e che essi saranno realizzati per soddisfare il creditore. Se i beni pignorati non sono sufficienti a soddisfarlo, l'ufficio dell'esecuzione competente fornisce al creditore un certificato di carenza di beni. Questo documento vale come riconoscimento di debito e rende il credito imprescrittibile per 20 anni.
 - Fallimento. Una comminatoria di fallimento è notificata al debitore soggetto a fallimento per intimargli di pagare il credito oggetto dell'esecuzione entro 20 giorni. In caso contrario il creditore ha il diritto di chiedere al giudice di pronunciare il fallimento del debitore. Questo diritto vale per 15 mesi dalla notificazione del precetto esecutivo. La sentenza di fallimento permette di procedere all'inventario dei beni per soddisfare il creditore mediante la loro liquidazione. Se il creditore non è soddisfatto totalmente, l'ufficio dell'esecuzione competente gli fornisce un certificato di carenza di beni. Questo documento vale come riconoscimento di debito e rende il credito imprescrittibile per 20 anni.

Le tappe per determinare l'esistenza del debito sono le seguenti:

- 1- *Il richiedente riceve un precetto esecutivo per un importo superiore a 1500.-- franchi.*
- Se il richiedente non fa opposizione entro dieci giorni dal ricevimento del precetto esecutivo, il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione una volta decorso un termine di 20 giorni a partire dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF). In questo caso si presume che il debito esista e la procedura di naturalizzazione potrà riprendere soltanto quando il richiedente non sarà più oggetto di una procedura d'esecuzione.
 - Se il richiedente presenta un ricorso all'autorità di vigilanza per far annullare una procedura d'esecuzione manifestamente abusiva (art. 17 LEF), la decisione in merito al ricorso determina l'esistenza o meno del debito.
 - Se il richiedente fa opposizione entro un termine di dieci giorni dal ricevimento del precetto esecutivo, possono presentarsi due situazioni:



- *Estinzione dell'esecuzione.* Se il creditore non rigetta l'opposizione, l'esecuzione in via di pignoramento si estingue dopo un anno (art. 88 cpv. 2 LEF), quella in via di fallimento dopo 15 mesi (art. 166 cpv. 2 LEF) e quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare dopo due anni (art. 154 cpv. 1 LEF) a partire dalla notificazione del precetto esecutivo al richiedente. In questo caso si presume che il debito non esista. La procedura di naturalizzazione può riprendere, a condizione che il richiedente provi l'estinzione dell'esecuzione.
- *Eliminazione dell'opposizione.* L'opposizione fatta dal richiedente può essere eliminata dal creditore in due modi:
 - Rigetto definitivo. Il creditore può eliminare l'opposizione chiedendo al giudice il rigetto definitivo se è in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva o un documento pubblico esecutivo (art. 80 e 186 LEF). Di norma, il giudice accorda il rigetto definitivo, riconoscendo così l'esistenza del debito. La procedura di naturalizzazione potrà riprendere soltanto quando il richiedente non sarà più oggetto di una procedura d'esecuzione.
 - Rigetto provvisorio. Il creditore può eliminare l'opposizione chiedendo al giudice il rigetto provvisorio se è in possesso di un riconoscimento di debito o un documento simile. Se il giudice constata l'esattezza del riconoscimento di debito, si presume che il debito esista. La procedura di naturalizzazione potrà riprendere soltanto quando il richiedente non sarà più oggetto di una procedura d'esecuzione.

Se il rigetto provvisorio non viene accordato, il creditore può promuovere un'azione di accertamento del suo credito (art. 79 cpv. 1 LEF). In questo caso la procedura di naturalizzazione viene sospesa fino a quando il giudice non decide in merito all'esistenza del debito.

2- *La procedura di rigetto dell'opposizione ha esito positivo*

Se il giudice constata l'esistenza del debito durante la procedura di rigetto dell'opposizione, il richiedente può difendersi in vari modi:

- *chiedere il disconoscimento del debito* (art. 83 cpv. 2 LEF). La procedura di naturalizzazione può riprendere soltanto se il giudice constata l'inesistenza del debito;
- *chiedere l'annullamento dell'esecuzione da parte del giudice* (art. 85 e 85a LEF). La procedura di naturalizzazione può riprendere soltanto se il giudice annulla l'esecuzione perché il debito non esiste;



- *interporre ricorso contro le decisioni di rigetto a livello cantonale* (art. 309 lett. b n. 3 *a contrario* CPC). La procedura di naturalizzazione può riprendere soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione del giudice che constata che l'esecuzione non è giustificata;
- *interporre ricorso in materia civile a livello federale* (art. 74 LTF). La procedura di naturalizzazione può riprendere soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale federale che constata che l'esecuzione non è giustificata.

L'esecuzione viene chiusa se⁹:

- viene fornito un certificato di carenza di beni, una sentenza che chiude il fallimento o un attestato di insufficienza del pegno;
- l'esecuzione non può essere proseguita a causa della scadenza del termine per chiedere la sua continuazione (art. 88 LEF) o la sua realizzazione (art. 116 LEF);
- il creditore procedente ritira l'esecuzione;
- l'escusso ha saldato il suo debito.

Pignoramento o fallimento

Se il creditore chiede di continuare l'esecuzione, il richiedente può essere sottoposto a pignoramento o fallimento. In entrambi i casi, il giudice constata l'esistenza del debito del richiedente e la procedura di naturalizzazione deve essere sospesa fino alla chiusura della procedura di pignoramento o di fallimento.

3 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)

Livelli stabiliti dal Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue (QREC) del Consiglio d'Europa

Il Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue (QREC) è uno strumento elaborato dal Consiglio d'Europa, che stabilisce criteri comuni per determinare il livello di padronanza di una lingua. Esso prevede tre livelli generali di lingua, ciascuno dei quali è suddiviso in due livelli intermedi che permettono di evidenziare i requisiti richiesti.

Il Quadro di Riferimento è strutturato come segue:

⁹ MUSTER, pag. 174.



- **Livello A¹⁰**. Per raggiungere il livello A occorre possedere conoscenze elementari della lingua.
 - **Livello A1**. La persona è in grado di comprendere e usare espressioni familiari e quotidiane, nonché enunciati molto semplici per soddisfare i suoi bisogni concreti.
 - **Livello A2**. La persona è in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni usate di frequente in relazione a tematiche che la riguardano direttamente. Riesce a comunicare se si tratta di compiti che richiedono soltanto uno scambio d'informazioni semplice in relazione ad argomenti familiari e abituali.
- **Livello B¹¹**. Per raggiungere il livello B occorre dimostrare una padronanza tale della lingua da essere indipendenti nell'usarla.
 - **Livello B1**. La persona è in grado di comprendere il contenuto essenziale quando viene usato un linguaggio chiaro e standardizzato e se si tratta di argomenti familiari e quotidiani. È capace di produrre un discorso semplice e coerente su argomenti familiari, nonché raccontare un avvenimento o una storia.
 - **Livello B2**. La persona è in grado di comprendere il contenuto essenziale di argomenti concreti o astratti in un testo complesso e di esprimersi in modo chiaro e dettagliato.
- **Livello C¹²**. Per raggiungere il livello C occorre dimostrare una grade padronanza della lingua ed essere esperti nell'usarla.
 - **Livello C1**. La persona è in grado di comprendere un'ampia gamma di testi lunghi e complessi e di esprimersi in un linguaggio spontaneo e corrente.
 - **Livello C2**. La persona comprende senza sforzo quello che legge o sente e si esprime spontaneamente in modo molto scorrevole e preciso.

¹⁰ CONSIGLIO D'EUROPA / UNITÀ DELLE POLITICHE LINGUISTICHE, pag. 25.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.